



CITTÀ DI MARTINA FRANCA
Provincia di Taranto

ORIGINALE

PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N° 32 del 28/07/2022

OGGETTO

APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2022 E PRESA D'ATTO PEF 2022/2025

L'anno **2022**, il giorno **28** del mese di **Luglio** alle ore **18.00** con prosiegua, in Martina Franca, nella sede comunale di Palazzo Ducale, il Consiglio Comunale, legalmente convocato, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica, si è riunito sotto la Presidenza di **BASTA Giovanni** e con l'assistenza del Segretario Generale **Dott.ssa D'ARCANGELO Lucia**.

Fatto l'appello nominale dei consiglieri, risultano

1	BASTA Giovanni	SI	13	PULITO Donatella	SI
2	BUFANO Donato	SI	14	SALAMINA Angelita	SI
3	SCHIAVONE Annunziata	SI	15	CURIA Antonio	SI
4	MONTANARO Maria	SI	16	BELLO Mauro	SI
5	SABATO Antonio	SI	17	GALLONE Nicola	SI
6	LENOCI Valentina	SI	18	CHIARELLI Fabio	SI
7	VINCI Paolo	NO - G	19	LILLO Grazia	NO - G
8	SERIO Giuseppe	SI	20	BASILE Oronzo	SI
9	FUMAROLA Veronica	SI	21	FUMARULO Mina	SI
10	CERVELLERA Giuseppe	SI	22	BASILE Vito	SI
11	CASTELLANA Gianfranco	SI	23	CONSERVA Giacomo	NO - G
12	GUARINI Francesco	SI	24	MARRAFFA Michele	SI

In totale n. **21** consiglieri presenti su n. **24** in carica al Comune.

E' presente il **Sindaco PALMISANO Gianfranco**



CITTÀ DI MARTINA FRANCA

Provincia di Taranto

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2022 E PRESA D'ATTO PEF 2022/2025

A relazione dell'assessore alla programmazione finanziaria, Anna Lasorte

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a una tariffa commisurata ad anno solare;
- l'art. 1, comma 738 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

Vista la Delibera di ARERA del 3 agosto 2021, 363/2021/R/rif avente ad oggetto "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

Vista la Delibera di ARERA del 26 ottobre 2021 459/2021/R/rif avente ad oggetto “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)” con cui sono stati determinati parte degli elementi lasciati in sospeso dalla precedente deliberazione;

Vista la Determina 4 novembre 2021 n. 2/2021 – DRIF rubricata “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” ed i relativi allegati;

Considerato che nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Martina Franca risulta definito e operativo l’Ente di Governo d’Ambito di cui all’art. 3 bis del D.L. 139/2011, convertito con modificazione dalla L. 149/2011, denominato AGER;

Rilevato che il Comune di Martina Franca, Aro Ta2, ha fornito all’AGER in data 26/11/2021 i documenti relativi al proprio Piano Finanziario Grezzo 2022-2025, operazione registrata con il numero progressivo: pef22-30074;

Richiamata la determina AGER n. 134 del 23.04.2022, con la quale è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 definito da ARERA, il Piano Economico Finanziario 2022-2024 dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l’anno 2022 di € 9.437.645 così ripartiti: costi Fissi € 2.748.435,37 costi variabili € 6.689.218,68 (all.1- 2);

Considerato che la predetta determinazione di AGER verrà trasmessa ad ARERA per l’approvazione definitiva di competenza;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall’art. 7 comma 7.8 della deliberazione ARERA n. 363/2021, “fino all’approvazione da parte dell’Autorità (ARERA) di cui al comma precedente si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organi competenti...”

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- Il comma 5-quinquies dell'articolo 3 della L. 15 del 25.02.2022, come integrato dal comma 11 dell'art. 43 del D.L. 50 del 17.05.2022 prevede che, a decorrere dal 2022, i comuni, in deroga alla disciplina vigente, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Tale facoltà viene consentita in deroga a quanto disposto dall'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;
- nella seduta straordinaria della Conferenza Stato-città tenutasi il 28.06.2022 e previa intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministro dell'Interno, con proprio decreto in data 28 giugno 2022 in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ha disposto l'ulteriore differimento al 31 luglio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, dispone che la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia Taranto sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

Ritenuto di fissare la ripartizione dei costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

- 80,00 % a carico delle utenze domestiche;
- 20,00 % a carico delle utenze non domestiche;

Preso atto dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, per la determinazione della quota fissa e variabile delle utenze domestiche e non domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla composizione del nucleo familiare e alla tipologia di attività, così come riportati nelle tabelle allegate alla presente delibera (all. 3);

Ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd in misura non superiore al valore medio rispetto a quanto proposto dalle tabelle di cui al punto precedente;

Ritenuto, pertanto, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2022, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato n.4 della presente deliberazione il quale ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno di imposta 2022:

Per le utenze domestiche :

- prima rata: 30 aprile 2022 (calcolata con tariffe 2021)
- seconda rata: 30 luglio 2022 (calcolata con tariffe 2021)
- terza rata: 30 settembre 2022 (calcolata con tariffe 2021)
- quarta rata: 3 dicembre 2022 (calcolata con tariffe 2021)
- unica soluzione: 16 giugno 2022 (calcolata con tariffe 2021)
- rata a conguaglio scadenza : 30 gennaio 2023 (calcolata con tariffe 2022 al netto del versato).

Per le utenze non domestiche:

- prima rata: 31 marzo 2022 (calcolata con tariffe 2021)
- seconda rata: 30 maggio 2022 (calcolata con tariffe 2021)
- terza rata: 30 luglio 2022; (calcolata con tariffe 2021)
- quarta rata: 30 settembre 2022; (calcolata con tariffe 2021)
- quinta rata: 03 dicembre 2022; (calcolata con tariffe 2021)
- unica soluzione: 16 giugno 2022 (calcolata con tariffe 2021)
- rata a conguaglio scadenza : 30 gennaio 2023 (calcolata con tariffe 2022 al netto del versato).

Viste le agevolazioni ex dell'art. 1 comma 660 L. 147/2013 previste dal vigente Regolamento TARI, le quali vengono poste a carico delle Tariffe TARI e trovano copertura mediante la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti;

Il Consiglio comunale si insedia in prima convocazione al secondo appello delle ore 18.19 alla presenza di n. 22 Consiglieri comunali (Bufano, Schiavone, Montanaro, Sabato, Lenoci, Serio, Basta, Fumarola, Cervellera, Castellana, Guarini, Pulito, Salamina, Curia, Bello, Gallone, Chiarelli, Basile O., Basile V., Conserva, Marraffa, Palmisano).

Il Consigliere Basile O. giustifica l'assenza della Consiglieria Lillo e il Consigliere Bello quella del Consigliere Conserva.

L'assessore Lasorte relazione in merito al punto all'ordine del giorno.

Si susseguono gli interventi dei Consiglieri Basile O., Bello, Marraffa, Serio, Bello, Marraffa.

Nel corso dell'intervento del Consigliere Marraffa entra in aula il Consigliere Vinci.

Interviene il Consigliere Serio e l'Assessore Lasorte risponde alle domande poste dal Consigliere Bello.

Il Consigliere Vinci chiede delle delucidazioni all'assessore Lasorte.

Interviene il Consigliere Bello per dichiarazione di voto. Segue l'intervento della Consiglieria Lenoci a cui risponde il Consigliere Marraffa.

Prende la parola il Consigliere Cervellera, segue l'intervento del Sindaco.

Prende la parola il Segretario comunale evidenziando che nel testo della proposta a disposizione dei Consiglieri ci sono degli errori materiali che saranno corretti in sede di elaborazione delle delibere (erronea distribuzione delle percentuali fra parte variabile e parte fissa della tariffa ed un riferimento al passaggio della proposta nella competente commissione che al momento non è ancora stata costituita). Legge, dunque, le modifiche da apportare.

Per una conoscenza puntuale degli interventi si rinvia al verbale stenografico che è possibile consultare e scaricare al seguente link

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Servizio Finanziario richiesto ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale;

Con voti espressi per alzata di mano in forma palese

Favorevoli: n. 16 consiglieri (Bufano, Schiavone, Montanaro, Sabato, Lenoci, Serio, Basta, Fumarola, Cervellera, Castellana, Guarini, Pulito, Salamina, Curia, Palmisano)

Contrari: n. 7 consiglieri (Bello, Gallone, Chiarelli, Basile O., Basile V., Conserva, Marraffa)

Astenuti: //

D E L I B E R A

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziali del dispositivo del presente provvedimento;

2) di prendere atto delle risultanze del Piano Economico Finanziario per il periodo 2022-2025 e dei documenti ad esso allegati, approvato da AGER con determina n. 134 del 23.04.2022;

3) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2022 di cui all'allegato n.4 della presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante;

4) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finanziario;

5) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale (TEFA) per la tutela e la protezione ambientale, determinato nella misura del 5% con riversamento diretto del tributo alla competente provincia di Taranto,;

6) Di fissare, le seguenti scadenze per il pagamento della Tassa Rifiuti 2022:

Per le utenze domestiche:

- prima rata: 30 aprile 2022 (calcolata con tariffe 2021)
- seconda rata: 30 luglio 2022 (calcolata con tariffe 2021)
- terza rata: 30 settembre 2022 (calcolata con tariffe 2021)
- quarta rata: 3 dicembre 2022 (calcolata con tariffe 2021)
- unica soluzione: 16 giugno 2022 (calcolata con tariffe 2021)
- rata a conguaglio scadenza : 30 gennaio 2023 (calcolata con tariffe 2022 al netto del versato).

Per le utenze non domestiche:

- prima rata: 31 marzo 2022 (calcolata con tariffe 2021)
- seconda rata: 30 maggio 2022 (calcolata con tariffe 2021)
- terza rata: 30 luglio 2022; (calcolata con tariffe 2021)
- quarta rata: 30 settembre 2022; (calcolata con tariffe 2021)
- quinta rata: 03 dicembre 2022; (calcolata con tariffe 2021)
- unica soluzione: 16 giugno 2022 (calcolata con tariffe 2021)
- rata a conguaglio scadenza : 30 gennaio 2023 (calcolata con tariffe 2022 al netto del versato).

7) di stabile che le agevolazioni previste dal vigente Regolamento TARI ai sensi dell'art. 1 comma 660 L. 147/2013, vengono poste a carico delle Tariffe TARI e trovano copertura mediante la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti;

8) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del

testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;

9) di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2022;

10) di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Stante l'urgenza,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti espressi per alzata di mano in forma palese

Favorevoli: n. 16 consiglieri (Bufano, Schiavone, Montanaro, Sabato, Lenoci, Serio, Basta, Fumarola, Cervellera, Castellana, Guarini, Pulito, Salamina, Curia, Palmisano)

Contrari: n. 7 consiglieri (Bello, Gallone, Chiarelli, Basile O., Basile V., Conserva, Marraffa)

Astenuti: //

D E L I B E R A

di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. N° 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito per quanto in premessa esposto e considerato.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 22**

Ufficio Proponente: **SERVIZIO TRIBUTI**

Oggetto: **APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2022 E PRESA D'ATTO PEF 2022/2025**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (SERVIZIO TRIBUTI)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/07/2022

Il Responsabile di Settore

Maurizia Dott.ssa Merico

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/07/2022

Responsabile del Servizio Finanziario

Maurizia Dott.ssa Merico

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005, come segue:

IL Presidente Consiglio
BASTA Giovanni

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa D'ARCANGELO Lucia

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

☒ Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 – D.Lgs. 18/08/2000, N° 267)

☐ Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267)

Martina Franca, lì 29/07/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa D'ARCANGELO Lucia

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on-line del Comune, salve le garanzie previste dalla L.241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal d.lgs 196/03 e dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari; il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, sarà contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati.